

Sentenza n. 411 Anno 2006

**Materia:** lavoro (limiti della potestà legislativa delle regioni in materia di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Limiti violati:** articoli 18, 39 e 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

**Ricorrenti:** Tribunale di Lecco – Tribunale di Mantova.

**Oggetto:** articolo 18, comma 13, della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)

**Esito:** accoglimento dei ricorsi

**Estensore:** Carla Campana

L'incidente è stato sollevato, inizialmente, nel corso di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lecco dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL Funzione pubblica e F.P.S. CISL della Provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) al fine di denunciare l'applicazione unilaterale, da parte della Casa di Riposo Dr. Luigi e Regina Sironi – ONLUS (già IPAB), ad un dipendente assunto nella fase successiva alla privatizzazione, del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori "UNEBA" (Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza), in luogo del Contratto Nazionale "Regioni ed Autonomie locali". In particolare le organizzazioni sindacali lamentano la mancata concertazione del contratto collettivo da applicare a seguito dell'intervenuta trasformazione dell'IPAB, concertazione prevista dall'articolo 18, comma 13, secondo periodo, della l.r. n.1/2003.

E'utile, per le argomentazioni svolte, precisare che l'articolo 18, comma 13, della l.r. n.1/2003, prevede che *"Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio"*.

Il Giudice rimettente nel ritenere la questione sollevata non infondata, sostiene che la lesione degli articoli 18 e 39 della Costituzione scaturirebbe dalla violazione, da parte della disposizione regionale citata, del principio della libertà ordinamentale riconosciuta alle organizzazioni sindacali;

in particolare, sostiene il giudice *a quo*, la contrattazione collettiva sfuggirebbe a qualsivoglia intervento legislativo, nel senso che nessuna legge (tanto meno di livello regionale) potrebbe stabilire da quale contratto debba essere disciplinato un certo rapporto di lavoro, in quanto la relativa scelta deve essere rimessa esclusivamente alle parti contraenti. Inoltre, la norma censurata porterebbe all'applicazione, a rapporti di lavoro di diritto privato, di un contratto collettivo previsto per la disciplina di rapporti del "comparto pubblico", cosa evidentemente non appropriata in quanto la parte del datore di lavoro (di natura pubblica) è svolta dall'ARAN, soggetto rappresentativo, appunto, delle sole pubbliche amministrazioni. Inoltre, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe anche l'articolo 117 della Costituzione in quanto interverrebbe a regolamentare rapporti di natura privatistica che, come tali, sono sottratti alla potestà legislativa regionale.

Per fornire un quadro complessivo occorre segnalare che anche il Tribunale di Mantova ha sollevato, in un secondo e diverso momento, in riferimento agli articoli 39, 41 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 13, citato. L'incidente, in tale ipotesi, viene sollevato in sede di opposizione di una Fondazione avverso il decreto reso ex articolo 28 della legge 300/1970, decreto che l'aveva condannata a contrattare con il sindacato ricorrente la scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro del personale assunto successivamente alla data di trasformazione dell'IPAB in fondazione di diritto privato.

Essendo questione analoga a quella sollevata dal Tribunale di Lecco, la Corte riunisce i giudizi ed accoglie entrambi i ricorsi, dichiarando, per l'effetto, costituzionalmente illegittimo l'articolo 18, comma 13, secondo periodo nel quale la Regione impone ai datori di lavoro di negoziare, in sede di contrattazione decentrata, la scelta del contratto collettivo da applicare ai neo-assunti in modo che sia *"stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio"*.

La Corte sostiene che la materia, tra quelle contemplate dall'articolo 117 della Costituzione, alla quale ricondurre la disciplina in esame (cioè alla quale ricondurre "l'obbligo di contrarre" previsto), è la materia dell'ordinamento civile, in quanto, si cita testualmente *"si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato, di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi"*.